

CONTROLLI DEL REVISORE SULLA RENDICONTAZIONE DELL'ENTE LOCALE

*IL RENDICONTO:
CONTROLLI E PARERE DEL REVISORE,
LA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI*

a cura di dott.sa Maria Alessandra Parigi – Commercialista in Torino

BREVI RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI nel corso degli anni

- DECRETO LEGISLATIVO n. 267/2000 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (TUEL);
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 194/1996;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 326/1998;
Dlgs. n. 286/1999
D.Lgs. n. 165/2001
- DECRETO LEGISLATIVO n. 163/2006 (programma triennale lavori pubblici) ;
- DECRETO LEGISLATIVO n. 165/2001; LEGGE n. 448/2001; LEGGE n. 296/06; Legge n. 133/08; LEGGE n. 112/2008 ;art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017; DECRETO 34/2019 E DECRETO 17/03/2021 (fabbisogno di personale e relativa spesa-ASSUNZIONI);
- DECRETO LEGGE n. 201/2011 [Salva Italia" (IMU - TARES)];
- LEGGE n. 133/2008 (alienazioni e valorizzazioni immobiliari);
- LEGGE n. 244/07;
DECRETO LEGGE N.112/2008;
- DECRETO LEGGE n. 78/2010 (tagli alla spesa pubblica)

- LEGGE n. 183/2011 (assoggettamento al patto per i comuni che dal 2013 avranno gli abitanti compresi tra 1000 e 5000);
- DECRETO LEGISLATIVO n. 23/2011;
- LEGGE n. 120/2010 (codice della strada);
- LEGGE n. 183/2011 (riduzione capacità di indebitamento);
- DECRETO LEGGE n.16/2012;
- DECRETO LEGGE n. 95/2012 (spending review)
- DECRETO LEGGE n. 173/2012 (c.d. salva-enti);
- DECRETO LEGGE n. 174/2012;
- DECRETO LEGGE n. 35/2013 (sblocca debiti);
- D. Lgs. 118/2011 Armonizzazione sistemi contabili, principi contabili e smi. DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2014, n. 126 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
- D.M. 23/1/2012;
- Legge n.147/2013 (limiti indebitamento);
D.Lgs. n.175/2016 (partecipate)
- Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016 ;
- D.L. 90/2014, Legge 208/2015, D.L. 113/2016, D.L. 50/2017, D. Lgs. 75/2017 (in materia di personale);
DECRETO 175/2016
D.lgs. N.50/2016 Codice Appalti
DECRETO 34/2019 E D.M. 17/03/2020 in materia di PERSONALE
DM 01 AGOSTO 2019 – DM 01 SETTEMBRE 2021 LEGGI DI BILANCIO,
DECRETI EMERGENZA COVID
NORMATIVE PNRR E DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13
- Principi contabili degli enti locali approvati dall'Osservatorio Nazionale per la finanza e contabilità pubblica, presso il Ministero dell'Interno.

SECONDO IL D.LGS 267/2000

Il RENDICONTO è previsto dall'art.151 commi 5, 6, 7 del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. 267 del 18/08/2000), ed è un documento contabile che rappresenta i risultati conseguiti dall'Amministrazione Comunale nella gestione delle entrate e delle spese programmate con il bilancio di previsione di riferimento.

E' composto dai documenti contabili previsti dagli articoli da 227 a 230 del Tuel.

Conto del
bilancio

Conto
economico

Conto del
patrimonio

Allegati di cui art.
11 dlgs 118/2011
e art. 151 dlgs
267/2000

Il rendiconto salvo proroghe ministeriali, **deve** essere approvato dal Consiglio Comunale **entro il 30 aprile** dell'anno successivo all'esercizio di riferimento (art. 151 comma 7 Tuel).

SECONDO IL D.LGS 118/2011 ALLEGATO 4/1

Definizione al paragrafo 13:

«Il ciclo di bilancio degli enti che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico patrimoniale si conclude con l'approvazione del rendiconto della gestione, nel quale è data rappresentazione contabile dei risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce».

Il rendiconto è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto, ed è composto da:

- il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi,
- il quadro generale riassuntivo,
- la verifica degli equilibri,
- il conto economico,
- lo stato patrimoniale.

I paragrafi riguardanti il rendiconto della gestione dal 13.1 a 13.10.5 sono stati inseriti dal decreto ministeriale 1 agosto 2019.

Il conto del bilancio ha la funzione di rappresentare le risultanze della gestione finanziaria, che trovano sintesi quantitativa nel risultato contabile della gestione (che fa riferimento alla mera competenza) e nel risultato contabile di amministrazione (che fa riferimento sia alla gestione di competenza sia alla gestione dei residui).

Dal 2016 il conto del bilancio evidenzia anche le risultanze della gestione di cassa

Il conto del patrimonio, parallelamente, ha il compito di rappresentare la consistenza iniziale e finale (nonché le variazioni) della gestione patrimoniale, che trova sintesi quantitativa nel valore del patrimonio netto e nella sua composizione.

Da qualche tempo viene data un'importanza maggiore al conto del patrimonio rispetto all'inerzia delle amministrazioni che sistematicamente trascurano gli aggiornamenti degli inventari e la valorizzazione del proprio patrimonio.

Il conto economico esprime le risultanze della gestione economica (reddituale) dell'Ente, evidenziando il risultato economico dell'esercizio e il contributo delle diverse aree della gestione.

Gli allegati al rendiconto in base al dlgs 267/2000 e art.11 dlgs.118/2011

- a) la relazione dell'organo esecutivo di cui agli artt. 151 e 231 del Tuel e i cui contenuti sono riportati nell'art 11 del dlgs118/2011 ;
- b) la relazione **obbligatoria** dell'organo di revisione economico-finanziaria; **(importanza dei tempi di redazione);**
- c) l'elenco dei dati di seguito riportati che permettono ai revisori, ai consiglieri, agli addetti ai lavori e ai possibili stake-holders di poter avere un quadro chiaro delle dinamiche del bilancio e della gestione contabile di un ente locale;
- d) il prospetto dimostrativo del **risultato di amministrazione;**
- e) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del **Fondo Pluriennale Vincolato;**
- f) il prospetto concernente la composizione del **fondo crediti di dubbia esigibilità;**
- g) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e **categorie;**
- h) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e **macroaggregati;** e dei pagamenti in c/to competenza e in conto residui;
- i) la tabella dimostrativa degli **accertamenti assunti nell'esercizio in corso** e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi (**accertamenti pluriennali**);

- l) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi (**impegni pluriennali**);
- m) il prospetto rappresentativo dei **costi** sostenuti per missione;
- n) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- o) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- p) il prospetto dei dati SIOPE;
- q) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- r) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- s) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, ...e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" ;
- t) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- u) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

Per la formulazione della relazione e per l'esercizio delle sue funzioni l'organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo emanati dal CNDCEC.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), in collaborazione con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), rende disponibile ogni anno il format della "Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto della gestione".

La relazione al rendiconto 2022 è predisposta nel rispetto dell'Ordinamento finanziario e contabile del d.lgs. 18/8/2000, del dlgs n. 267/2000 e dei principi contabili generali allegati al dlgs n. 118/2011. Per la formulazione della relazione e per l'esercizio delle sue funzioni, l'organo di revisione può avvalersi delle check list pubblicate a corredo della relazione e dei principi di vigilanza e controllo emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Lo schema di relazione è aggiornato tenendo conto delle norme emanate e della prassi pubblicata fino alla data di pubblicazione del documento e, in particolare per l'anno 2022, include un focus sulle verifiche che il revisore deve effettuare relativamente agli effetti sulla gestione finanziaria connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 e alla crisi energetica nonché una specifica sezione relativa ai controlli sulla gestione dei fondi PNRR-PNC.

ITER di APPROVAZIONE

Il progetto di rendiconto è **approvato dalla Giunta Comunale** e deve essere messo a disposizione dell'organo consiliare, prima dell'inizio della sessione in cui viene esaminato il rendiconto stesso, entro un termine non inferiore a **venti giorni**, stabilito dal regolamento di contabilità.

Importanza del periodo di tempo che viene attribuito ai consiglieri per esaminare un documento che riassume tutta la gestione dell'anno dell'ente.

Analogo periodo di **venti giorni** è concesso a favore dell'organo di revisione economico-finanziaria per l'espressione del relativo parere.

Il rispetto del termine del **30 aprile**, con delibera di approvazione di Consiglio Comunale, per la chiusura del rendiconto della gestione 2022, rappresenta uno dei **requisiti di virtuosità** previsti dall'articolo 8 del [D.L. n. 13/2023](#).

Per rispettare tale termine, previsto dall'articolo 227, secondo comma, del Tuel, la proposta deve essere messa a disposizione, dei componenti dell'organo consiliare, entro un termine non inferiore a venti giorni.

A tale termine devono aggiungersi ulteriori venti giorni, non comprimibili, assegnati dall'ordinamento all'organo di revisione contabile.

Il rispetto della scadenza **evita le sanzioni** e **permette** ai Comuni di destinare parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate (articolo 1, comma 1091, della L. n. 145/2018).

Inoltre, il rispetto del termine **consente** agli enti di poter incrementare le risorse destinate alla parte variabile dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale.

A tal proposito, il rispetto degli equilibri di bilancio, con riferimento al saldo W2 *"Equilibrio di bilancio"*, è diventato rilevante per consentire tale aumento del salario accessorio.

Il tutto considerando anche i rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR.

Obbligo e sanzioni:

Il rendiconto 2022 deve essere predisposto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10 al D.Lgs.n. 118/2011, come modificato dal Decreto 12 ottobre 2021 e dal Decreto 2 agosto 2022, ed approvato entro **30 aprile 2023** (salvo eventuali proroghe). Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 227 del Tuel inserito dal dl 174 del 10 ottobre 2012 ha previsto l'avvio dello scioglimento del Consiglio Comunale o Provinciale (art.141 comma 2 Tuel) nel caso di mancata approvazione del conto consuntivo nei termini di legge ed anche entro l'ulteriore termine di venti giorni assegnato dal Prefetto.

Pertanto:

- entro il 30 gennaio: parificazione dei conti degli agenti contabili (art. 233 Tuel); resa del conto del tesoriere (art. 226 Tuel) (entrambi gli articoli stabiliscono che i conti debbono essere resi entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio)
- Entro il 28 febbraio: riaccertamento dei residui
- Entro il 10 marzo, data suggerita per rispettare i giorni previsti per il revisore e per il consiglio (20 + 20): approvazione dello schema di rendiconto e relazione della giunta
- Entro il 31 marzo: relazione del collegio dei revisori (relazione da consegnare almeno 20 giorni dalla giunta)
- Entro il 30 aprile: approvazione del rendiconto in consiglio comunale

SINTESI PRINCIPALI NOVITA' PER GLI ENTI LOCALI 2023 A RENDICONTO 2022

Legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29/12/2022 ed il decreto Milleproroghe 2023 n. 198 del 29/12/2022 convertito con modifiche in Legge n. 14 del 24 febbraio 2023

- Rifinanziamento del fondo per il caro-bollette con una dotazione di 400 milioni di euro, di cui 350 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province (art. 1, comma 24).
- Stabilizzazione a decorrere dal 2023 del contributo di 110 milioni di euro a favore dei comuni interessati per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI (art. 1, comma 473).
- Possibilità anche per il 2023, di approvare il bilancio di previsione 2023-2025 con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. Il termine per l'approvazione del bilancio preventivo degli enti locali viene contestualmente differito al 30 aprile 2023. Viene così prolungato di un mese il termine del 31 marzo già previsto con decreto ministeriale del 13/12/2022 (art.1, comma 469-bis).

- Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni (art. 1, commi 470 e 471): le risorse assegnate agli enti locali per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade vengono incrementate di 50 milioni di euro per il 2023 e di 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. E' inoltre previsto un fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) per l'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR.
- Conferma del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali di cui all'art. 222 del Tuel a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2023-2025 al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1, commi 471-bis, 471-ter, 471-quater).

- Svincolo di risorse in sede di rendiconto (art.1, commi 487-quinquies, 487-sexies): anche nel 2023 le regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali possono utilizzare le quote di avanzo vincolato di amministrazione, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.

Previa comunicazione all'amministrazione erogante e alla RGS, le risorse così svincolate possono essere utilizzate da ciascun ente per tre finalità:

1. la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali, nonché dalle aziende del servizio sanitario regionale;
2. la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di Covid-19 e alla crescita dei costi energetici;
3. contributi per attenuare la crisi delle imprese dovuta ai rincari delle fonti energetiche.

Rendicontazioni “speciali” previste dal Rendiconto della gestione 2022

Il Rendiconto dovrà considerare anche le diverse rendicontazioni “speciali”, fra le quali:

- quelle dei fondi PNRR/PNC (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Piano Nazionale degli Investimenti Complementari);
- delle multe (da inviare, entro il 31 maggio, anche al Ministero dell’interno);
- delle quote del fondo di solidarietà comunale per il sociale;
- per gli asili nido;
- per il trasporto degli studenti con disabilità.

Le relazioni di quest’ultime sono da allegare al rendiconto e da trasmettere a Sose entro il 31 maggio.

Nel 2022 si chiude la certificazione dei fondi per l’emergenza Covid, da inviare alla Ragioneria generale dello Stato entro il termine perentorio del 31 maggio 2023.

Infine, la certificazione deve essere compilata prima della chiusura dell’allegato A/2 al risultato di amministrazione.

Tale compilazione permette di garantire l’allineamento delle risultanze fra certificazione e rendiconto.

Attenzione particolare: **crisi sanitaria-energetica e PNRR**

Tra le novità del 2022 vi è la necessità di verificare le somme vincolate attribuite sia per l'emergenza sanitaria sia per quella energetica. Ciò ha portato all'inserimento di un apposito paragrafo che consente:

- di monitorare le maggiori spese sostenute per l'incremento della spesa per energia in relazione ai contributi straordinari che sono stati attribuiti al fine di garantire la continuità dei servizi;
- di verificare i contenuti di quella che poi sarà la certificazione COVID-19 che gli enti, con l'avallo dell'organo di revisione, dovranno trasmettere entro la data perentoria del 31 maggio.

Attenzione: **Certificazione della perdita di gettito Covid (cosiddetto «fondone»)**

Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, ivi inclusi gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, **beneficiari** delle risorse confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2021, devono trasmettere, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una **certificazione della perdita di gettito** connessa all'emergenza Covid, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ivi incluse quelle connesse ai maggiori oneri per incremento energia elettrica e gas, **firmata digitalmente**, dal sindaco, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito attraverso un modello e con le modalità definiti con il decreto interministeriale n. 242764.

Gli enti locali che trasmettono la certificazione oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma **entro il 30 giugno 2023**, sono assoggettati a una **riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale** in misura pari all'**80%** dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024.

Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa nel periodo **dal 1 luglio 2023 al 31 luglio 2023**, la **riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale** è comminata in misura pari al **90%** dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024.

La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale è applicata in misura pari al **100%** dell'importo delle risorse attribuite in tre annualità a decorrere dall'anno 2024, **qualora gli enti locali non trasmettano la citata certificazione entro la data del 31 luglio 2023**.

A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.

L'organo di revisione deve verificare se l'ente abbia o non abbia **utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione** per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza e, per l'anno 2022, se sono state utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.

Un altro paragrafo rilevante nella relazione relativa all'anno 2022 riguarda i **contributi del PNRR e PNC**. Il documento indica i controlli da effettuare in merito alla corretta contabilizzazione degli stessi rimandando ad apposite check list un eventuale ulteriore approfondimento.

Sul PNRR è utile ricordare che al fine di favorire l'attuazione del PNRR sono intervenute apposite norme di semplificazione e flessibilità richiamate nella FAQ n. 48 pubblicata sul sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato.

In particolare l'art. 15 comma 4 del DL 77/2021, prevede che gli enti locali possono accertare le risorse entrate del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità previsti.

Pertanto, a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse, gli enti possono procedere all'accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma.

Se i decreti di assegnazione o riparto prevedono l'erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale dei SAL, le entrate sono accertate nell'esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento salvo la quota oggetto di anticipazione che è accertata con imputazione all'esercizio di incasso.

Nel rispetto del titolo I del D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare della «regola del primo beneficiario» i trasferimenti delle risorse del PNRR sono classificati come trasferimenti da ministeri utilizzando la voce del piano dei conti integrato E.2.01.01.01.001 se correnti e E.4.02.01.01.001 se in conto capitale mentre gli impegni sono classificati per finalità economica nel rispetto del piano dei conti finanziario vigente.

Attenzione

Le risorse trasferite sono risorse vincolate e gli enti locali sono tenuti anche al rispetto del vincolo di cassa.

Il comune capofila è tenuto al rispetto di quanto previsto in capo al soggetto attuatore, compresi gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo, con riferimento all'intero progetto compresi pertanto gli investimenti che saranno realizzati sul territorio di altri enti che beneficeranno della realizzazione degli investimenti.

RIACCERTAMENTO RESIDUI

Ogni anno si provvede ad una ricognizione dei residui al fine di verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

Con la ricognizione dei residui si deve verificare:

- crediti di dubbia e difficile esazione;
- crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- debiti insussistenti o prescritti;
- crediti e debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- crediti e debiti imputati all'esercizio di riferimento che risultano non di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re-imputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

I debiti riconosciuti insussistenti sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio dandone adeguata motivazione.

Nel caso l'impegno eliminato avesse un vincolo di destinazione esso andrà ad applicarsi all'avanzo di amministrazione.

Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo.

I responsabili di servizio devono predisporre un atto dando evidenza dei residui:

- Da mantenere
- Da eliminare
- Da re-imputare ad esercizi successivi.

Successivamente, ma comunque prima dell'approvazione del Rendiconto il servizio finanziario predisponde un atto deliberativo dove viene approvato il riaccertamento. Considerato che si tratta di una attività gestionale, puramente ricognitiva di residui esistenti al 31/12 la competenza è della Giunta.

Sostanzialmente l'attività di riaccertamento dei residui può così essere schematizzata:

- Eliminazione definitiva dei residui in quanto con le nuove regole non hanno più titolo per essere mantenuti;
- Mantenimento dei residui in quanto esigibili a fine anno;
- Eliminazione dei residui in quanto non ancora esigibili a fine anno per re-imputazione negli esercizi successivi.

Quindi variazione degli stanziamenti di entrambi i bilanci di previsione: quello in chiusura e quello dell'esercizio successivo (se non approvato il bilancio di previsione, la variazione è applicata all'esercizio provvisorio) al fine di consentire:


- Iscrizione del FPV distinto in corrente e capitale in entrata nell'esercizio successivo;
- Adeguamento degli stanziamenti riguardanti il FPV di spesa e di entrata;
- Eventuale applicazione dell'avanzo vincolato per re-imputazione degli impegni eliminati

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI


L'operazione di riaccertamento ordinario dei residui consiste:

nella verifica di sussistenza delle condizioni per un loro mantenimento, ovvero la cancellazione o la re- imputazione in base all'esigibilità dell'obbligazione.

Le fasi del riaccertamento dei residui attivi



Le fasi del riaccertamento dei residui passivi



EVOLUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

L'Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento: *(specificare facendo riferimento anche al parere rilasciato dall'Organo di revisione sul riaccertamento ordinario dei residui)*

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e re-imputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV.

La composizione del FPV finale 31/12/2022 è la seguente:

FPV	01/01/2022	31/12/2022
FPV di parte corrente	€ -	€ -
FPV di parte capitale	€ -	€ -
FPV per partite finanziarie	€ -	€ -

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente è la seguente:

	2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ -	€ -	€ -

Il FPV in spesa c/capitale è **stato attivato/non è stato attivato** in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria.

La re-imputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2022, è **conforme/non è conforme** all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

(in caso di risposta negativa fornire chiarimenti)

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale è la seguente:

	2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ -	€ -	€ -

In sede di rendiconto 2022 il FPV è stato attivato per le seguenti tipologie di spese correnti:

Voci di spesa	Importo
Salario accessorio e premiante	
Trasferimenti correnti	
Incarichi a legali	
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	
"Fondone" Covid-19 DM 18/10/2022	
"Riaccertamento ordinario ex paragrafo 5.4.2 del principio applicato 4/2"	
Altro(**)	
Totale FPV 2022 spesa corrente	-

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Art. 186)

Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari a:

Fondo di cassa + residui attivi - residui passivi

Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal FPV determinato in spesa del conto del bilancio.

Composizione del risultato di amministrazione (art. 187)

E' distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

La **quota libera** del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Costituiscono **quota vincolata** del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'Ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio

I **fondi destinati agli investimenti** sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

I **fondi accantonati** comprendono gli accantonamenti per passività potenziali (fondi spese e rischi) e il fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3)

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

E' utilizzabile:

- dopo l'approvazione del consuntivo;
- prima del consuntivo solo se l'allegato del risultato presunto di amministrazione (all. a) del bilancio di previsione è aggiornata con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'Ente è in **disavanzo** di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188.

Art. 188 - Disavanzo di amministrazione

L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto.

La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliazione, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

Il Piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

Art. 188 - Disavanzo di amministrazione

1-bis. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'art. 186, comma 1-bis, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 1.

A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma.

Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, contestualmente, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, **con il parere dell'Organo di revisione.**

L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel Piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del Piano di rientro in corso.

Art. 188 - Disavanzo di amministrazione

1-ter. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attività previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione.

Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dall'art. 163, comma 3.

1-quater. Agli Enti Locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

Il risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

- a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2022, presenta un **avanzo / disavanzo** di Euro,
come risulta dai seguenti elementi:

10

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI	(-)	0,00	0,00	0,00
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) ⁽²⁾	(=)			0,00

b) Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

	2020	2021	2022
Risultato d'amministrazione (A)	€ -	€ -	€ -
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	€ -	€ -	€ -
Parte vincolata (C)		€ -	€ -
Parte destinata agli investimenti (D)	€ -	€ -	€ -
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	€ -	€ -	€ -

12

L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'All.4/2 al D. Lgs.118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

- vincolato;
- destinato ad investimenti;
- libero;

a seconda della fonte di finanziamento.

Utilizzo nell'esercizio 2022 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2021

Valori e Modalità di utilizzo del risultato di amministrazione anno n-1	Totali		Parte accantonata			Parte vincolata				Parte destinata agli investimenti
		Parte disponibile	FCDE	Fondo passività potenziali	Altri Fondi	Ex lege	Trasfer.	mutuo	ente	
Copertura dei debiti fuori bilancio	€	- € -								
Salvaguardia equilibri di bilancio	€	- € -								
Finanziamento spese di investimento	€	- € -								
Finanziamento di spese correnti non permanenti	€	- € -								
Estinzione anticipata dei prestiti	€	- € -								
Altra modalità di utilizzo	€	- € -								
Utilizzo parte accantonata	€	-	€ -	€ -	€ -					
Utilizzo parte vincolata	€	-				€ -	€ -	€ -		
Utilizzo parte destinata agli investimenti	€	-								€ -
Valore delle parti non utilizzate	€	- € -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -
Valore monetario della parte	€	- € -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall'art. 187 co.2 Tuel oltreché da quanto previsto dall'art.187 co. 3-bis Tuel e dal principio contabile punto 3.3 circa la verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità.

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2022
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	€ -
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	€ -
Fondo pluriennale vincolato di spesa	€ -
SALDO FPV	€ -
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	€ -
Minori residui attivi riaccertati (-)	€ -
Minori residui passivi riaccertati (+)	€ -
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ -
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	€ -
SALDO FPV	€ -
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ -
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	€ -
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	€ -
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022	€ -

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo / disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2022 la seguente situazione:

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE		0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE		0,00
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		0
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		0
SALDO PARTITE FINANZIARIE		0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA		0
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		0,00
Risorse vincolate nel bilancio		0,00
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		0
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		0,00
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		0

*L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha /non ha** conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.*

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 e dal Dm 7.9.2020, gli esiti sono stati i seguenti:

- *W1 (Risultato di competenza): €*
- *W2 (equilibrio di bilancio): €.....*
- *W3 (equilibrio complessivo): €.....*

(eventuale)

Al mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica l'Organo di revisione osserva quanto segue

Pareggio di bilancio

La Legge di bilancio 2019 con i commi da 819 a 827 ha permesso di superare il “Pareggio di bilancio” come vincolo di finanza pubblica in osservanza a quanto stabilito dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018.

Dal 2019 i Comuni, possono utilizzare totalmente ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di “Pareggio di bilancio”:

- il “Fondo pluriennale vincolato” di entrata (compresa la quota derivante da indebitamento),
- l’avanzo di amministrazione effettivamente disponibile,
- l’assunzione di nuovo indebitamento nei soli limiti stabiliti all’art. 204 del Tuel.

Il “Pareggio di bilancio” coincide quindi con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile e dal Tuel, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo; gli Enti Locali saranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione.

Si torna quindi all’equilibrio unico di bilancio, quello disposto dall’art. 162, comma 6, del Tuel che prevede 3 saldi in equilibrio: corrente e finale/comlessivo.

L'EQUILIBRIO DI BILANCIO (W2) è calcolato al fine di tenere conto degli effetti sulla gestione di competenza derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione definiti dall'art. 42, comma 5, al presente decreto e dall'art. 187, comma 3-ter, Tuel

L'equilibrio di bilancio è pari al risultato di competenza (avanzo di competenza con il segno +, o il disavanzo di competenza con il segno -) al netto delle risorse accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi al netto del Fondo di anticipazione di liquidità, già considerato nell'equilibrio di competenza) e delle risorse vincolate non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

L'EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W3) è calcolato per tenere conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

DETERMINAZIONE DEL FCDE

In sede di rendiconto della gestione il Fcde è determinato, con riguardo ai residui attivi di dubbia esigibilità, mantenuti al termine dell'esercizio, e in ragione della capacità di riscossione media registrata dall'Ente nell'ultimo quinquennio (o nell'ultimo triennio). Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun esercizio del quinquennio precedente occorre determinare il seguente rapporto:

incassi in conto residui / Residui attivi all'1/1/n

Media semplice

Se il Fcde complessivo accantonato nel risultato di amministrazione esercizio precedente risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare l'accantonamento.

Se il Fcde accantonato nel risultato di amministrazione esercizio precedente risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile svincolare l'accantonamento eccedente.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 1, del Tuel e dall'art. 42, comma 1, del Dlgs. n. 118/11, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del Fcde non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione

Analisi degli accantonamenti

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato All. 4.2. al D. Lgs.118/2011 e s.m.i.; *(In caso di difformità motivare)*
- l'Ente nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità **si è avvalso/non si è avvalso** della facoltà di cui all'art.107-bis, d.l. n.18/2020 come modificato dall'art. 30-bis del d.l. n. 41/2021, che consente nella quantificazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 2021 (entrate titolo 1 e 3), di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

L'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro.....

L'Organo di revisione deve verificare l'esistenza della/delle attestazione/i di congruità del FCDE (rif. esempio 5 principio contabile).

Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'Organo di revisione ha verificato:

- 1) l'eventuale e motivata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti, per euro..... e contestualmente iscritti nel conto del patrimonio;
- 2) la corrispondente riduzione del FCDE;
- 3) l'iscrizione di tali crediti stralciati dal conto del bilancio in apposito elenco crediti inesigibili nell'allegato C al rendiconto;
- 4) l'avvenuto mantenimento nello Stato patrimoniale di detti crediti, per un importo pari a euro....., ai sensi dell'art.230, comma 5, del TUEL e la prosecuzione delle azioni di recupero.

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Il DL 66/2014 prevede all'art. 41 comma 1 misure per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

In particolare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. **L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni, dandone atto nella propria relazione.**

Tempestività pagamenti e misure previste dall'art. 1, commi 858 – 872, legge 145/2018

L'Organo di revisione ritiene che le previsioni di cassa del bilancio 2022 **abbiano/non abbiano** rispecchiato gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese e **non siano state effettuate/siano state effettuate** sovrastime nella previsione della riscossione di entrate con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL.

(In caso di risposta negativa fornire chiarimenti)

L'Organo di revisione ha verificato che:

-l'Ente **ha/non ha** adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel;

- l'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, **ha allegato/non ha allegato** al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici;

- l'Ente ha correttamente attuato le procedure di cui ai commi 4 e 5, art. 7-bis, d.l. n. 35/2013; *(In caso di non corretta attuazione l'Organo di revisione deve formulare le proprie osservazioni in proposito)*

- in caso di superamento dei termini di pagamento **sono state indicate/non sono state indicate** le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge;

- l'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 859, lett. b, Legge 145/2018, **ha allegato/non ha allegato** l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti che ammonta a giorni;
(in caso negativo fornire commenti)

- l'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 867, Legge 145/2018, entro il 31 gennaio ha comunicato, mediante la piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e che ammonta ad euro
(in caso negativo fornire commenti)

ANALISI DEGLI ALTRI ACCANTONAMENTI

Fondo perdite aziende e società partecipate

L'Organo di revisione dà atto che le seguenti società controllate/partecipate dall'Ente hanno subito perdite nel corso dell'esercizio 2022 (nel caso in cui i dati relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 non fossero ancora disponibili, fare riferimento a quelli dell'esercizio 2021) e nei due precedenti, a fronte delle quali ha proceduto ad accantonare apposito fondo.

Denominazione sociale	Quota di partecipazione	Patrimonio netto al	Importo versato per la ricostituzione del capitale sociale	Motivazione della perdita	Valutazione della futura redditività della società	Esercizi precedenti chiusi in perdita
XXXXX						

(Nel caso di perdite riferite all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e/ al 31 dicembre 2021 e/o al 31 dicembre 2020)

L'Organo di revisione prende atto che la società si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 6, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con mod. dalla l. 5 giugno 2020, n. 40 e dall'art. 1, co. 266, della l. 30 dicembre 2020, n. 178, poi ancora mod. dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15 e poi ancora mod. dall'art. 3, co. 9, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198.

L'Organo di revisione chiede comunque se sono presenti società che versino in tale situazione.

[OPPURE L'Organo di revisione, con riferimento alle perdite delle società partecipate, prende atto che nessuna società risulta in perdita].

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha/non ha accantonato** la somma di euro quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle aziende speciali, istituzioni ai sensi dell'art.1, comma 551 della legge 147/2013.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha/non ha accantonato** la somma di euro quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle società partecipate ai sensi dell'art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016.

In relazione alla congruità delle quote accantonate al fondo perdite partecipate, l'Organo di revisione ritiene che rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi..... (motivare.....)

La Relazione sul governo societario predisposta dalle società controllate dal Comune contiene il programma di valutazione del rischio aziendale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 175/2016)

(in caso di risposta negativa fornire chiarimenti)

Fondo anticipazione liquidità

L'Ente *ha/non ha* ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art.1 comma 11 del d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento. *(in caso di risposta affermativa si veda la sezione specifica nel paragrafo analisi indebitamento e gestione del debito)*

Nel dettaglio l'Ente ha ottenuto le seguenti anticipazioni di liquidità:

....
....
....

24

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente *ha rispettato/non ha rispettato* le modalità di contabilizzazione del FAL (ART. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – ESEMPIO 17/11/2021 E FAQ 47/2021).

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenzioso

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro....., **determinato** secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze e le quote accantonate risultano congrue.

(In caso di risposta negativa fornire spiegazioni)

Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente esistente al 31/12 è stata calcolata una passività potenziale probabile di euro..... disponendo i seguenti accantonamenti:

Euro.....già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12 dell'esercizio precedente

Euro.....già accantonati nel bilancio di previsione 2023-2025

In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l'Organo di revisione ritiene *(motivare.....)*

Fondo indennità di fine mandato

È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato:

Somme già accantonate nell'avarzo del rendiconto dell'esercizio precedente (eventuale)	€	-
Somme previste nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce	€	-
- utilizzi	€	-
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	€	-

Altri fondi e accantonamenti

L'Organo di Revisione ha verificato che nel risultato di amministrazione è stato iscritto un accantonamento pari a € per gli aumenti contrattuali del personale dipendente relativi all'anno 2022 (riferiti al prossimo rinnovo contrattuale CCNL 2022-2024).

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità degli accantonamenti in uno specifico fondo per le passività potenziali probabili.

In caso di risposta negativa, specificare: _____

<i>Natura del Fondo</i>	<i>Importo</i>

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente nel risultato di amministrazione **ha correttamente accantonato/non ha accantonato** la quota "liberata" di FAL pari alla quota rimborsata nel corso dell'esercizio 2022 come previsto dalla FAQ 47/2021 di Arconet.

Fondo garanzia debiti commerciali

(nel caso in cui l'ente continui a presentare un valore oltre soglia dell'indicatore di ritardo dei pagamenti e non abbia ridotto lo stock di debito commerciale)

Qualora ricorrano le condizioni, l'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente **ha** correttamente esposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 l'accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall'art. 1, cc. 859 e ss., legge n. 145/2018. *(In caso di non corretta determinazione dell'accantonamento motivare)*

**I CONTROLLI PRELIMINARI E PROPEDEUDICI
(SULLE FASI E SUGLI ATTI)
ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO**

NORME DI COMPORTAMENTO DEL CNDCEC

CICLI DI OPERAZIONI

Ciclo delle *entrate tributarie*

Ciclo delle *entrate con destinazione vincolata*

Ciclo delle *altre entrate*

Ciclo delle *spese per il personale*

Ciclo dell'*attività contrattuale*

Ciclo delle *altre spese*

Ciclo degli *adempimenti fiscali*

Ciclo del *patrimonio e amministrazione dei beni*

Ciclo del *contenzioso e affari legali in corso*

Ciclo dei *servizi di cassa e tesoreria*

Ciclo di *sintesi del bilancio*

I controlli nel corso dell'anno sono **strumentali** alla funzione di **collaborazione** con il Consiglio Comunale e quindi in sintesi utili al Revisore per la predisposizione della **relazione al rendiconto**, anche in relazione alle valutazioni di “**efficacia**” che la Giunta Comunale deve presentare in sede di rendiconto.

Lo **scopo** è quello di accertare se l'ente gestisce e utilizza le consistenze di beni (patrimoniali e finanziari) e di personale in maniera efficace, efficiente ed economica anche al fine di riscontrare eventuali irregolarità e poterle segnalare e correggere.

In generale le principali irregolarità che si potrebbero ravvisare:

- Gestione occulta di fondi e disponibilità, quali mancata contabilizzazione di poste attive e passive di rilevante entità;
- Sovvertimento delle scelte di priorità stabilite dalla legge o da atti di programmazione dell'ente;
- Utilizzo di f.p. senza contropartita in termini di prodotto o servizio;
- Mancato conseguimento del previsto equilibrio finanziario, economico, patrimoniale;
- Inosservanza adempimenti e scadenze in materia fiscale;
- Pareggio fittizio del bilancio


Verifiche di cassa

IL CONTO DELLA GESTIONE E IL CONTO DEL TESORIERE




Deve essere presentato all'ente entro il 30 gennaio dell'anno successivo

RITARDO: ma in tempo utile per lo svolgimento delle operazioni di rendiconto

 il revisore deve verificare che vengano applicate le eventuali sanzioni disciplinari e contrattuali

OMESSA PRESENTAZIONE: obbligo di denuncia alla Corte dei Conti

 se viene approvato il rendiconto il revisore dovrà effettuare nella Relazione i rilievi del caso

Inoltre occorre verificare:

Che il Comune abbia trasmesso e trasmetta regolarmente al Tesoriere:

- a) il bilancio approvato
- b) le delibere di variazione al bilancio
- c) l'elenco dei residui
- d) i prelevamenti dal fondo di riserva

Che per le riscossioni accettate senza autorizzazione del Comune, il Tesoriere:

- a) rilascia ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento e della dicitura «*Salvi i diritti dell'ente*»;
- b) comunica le stesse al Comune, per il rilascio dei relativi ordinativi di incasso, entro il giorno successivo;
- c) l'ente provvede ad emettere entro il termine previsto dal regolamento di contabilità i relativi ordinativi di riscossione con la dicitura «*a copertura del sospeso n...*».

Conciliare il saldo di tesoreria con quello di Bankitalia.

- a) gli incassi relativi alle entrate proprie degli enti devono confluire nella contabilità fruttifera;
- b) gli incassi provenienti da mutui assistiti da contributi erariali, i trasferimenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche e le entrate con vincolo di destinazione devono confluire nella contabilità infruttifera;
- c) i pagamenti sono effettuati dal Tesoriere in via prioritaria delle giacenze sulla contabilità fruttifera e in subordine sulla restante giacenza in contabilità infruttifera

Visionare a campione i mandati e reversali controllando che:

- per ogni riscossione il tesoriere abbia rilasciato apposita quietanza, se dovuta, su modelli prestabiliti;
- i mandati e le reversali contengano gli elementi minimi previsti dall'art. 180 e 185 del testo unico, di eventuali norme da regolamento di contabilità e pattuizioni da convenzione di tesoreria;
- sia stata esattamente individuata la persona fisica abilitata a riscuotere e quietanzare secondo le indicazioni contenute nel mandato;
- i pagamenti siano stati effettuati entro i termini comunicati dall'ente

L'anticipazione di tesoreria:

L'organo di revisione deve verificare che:

- Sia stata assunta nei limiti dell'art. 222 Tuel (3/12 delle Ec accertate nel penultimo anno precedente elevato a 5/12 per gli anni dal 2020 al 2022 - Legge 27.12.2019 n. 160 art. 1 c. 555)
- Abbia carattere temporaneo e sia estinta entro il termine dell'esercizio (se ciò non avviene si trasforma in un debito contratto al di fuori delle procedure del Tuel)



*segnalazione alla Corte dei Conti nella
Relazione al rendiconto e nel questionario*

- Non ci sia un ricorso reiterato (sintomo di criticità finanziaria, di solito nella riscossione delle entrate di competenza e nei residui)



approfondire i controlli

Vigilanza sull'attività amministrativo-contabile (art. 239 comma 1 lettera c Tuel)

- Acquisizione delle entrate
- Effettuazione delle spese
- Attività contrattuale
- Amministrazione dei beni
- Completezza della documentazione
- Adempimenti fiscali
- Tenuta della contabilità

Parere di regolarità contabile (art. 49 del Tuel)

Deve essere apposto dal responsabile dei servizi finanziari su ogni proposta di deliberazione che non sia un mero atto di indirizzo e che comporti impegno di spese o di diminuzione di entrata.

E' un **parere preventivo** rispetto all'atto deliberativo ed è obbligatorio e può essere favorevole o non favorevole (in questo caso va indicata la motivazione).

Riguarda:

- La regolarità delle documentazione allegata al provvedimento;
- La conformità alle norme fiscali;
- Il corretto accertamento dell'entrata ed imputazione di spesa;
- La corretta gestione del patrimonio

Visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 del Tuel)

Il Responsabile finanziario appone il visto non solo di regolarità contabile ma anche di copertura finanziaria sui provvedimenti che comportano impegni di spese dando loro esecutività.

Il visto ha carattere **successivo** (in quanto si pone su un atto «perfetto») e **vincolante** (in quanto ne determina l'esecutività) e garantisce **l'effettiva disponibilità** sul competente stanziamento in quanto tiene conto anche delle limitazioni derivanti dalla gestione provvisoria (1/12 mensile delle autorizzazioni di spesa dell'ultimo bilancio approvato), dai LLPP di somma urgenza (la cui normalizzazione deve avvenire entro 30 gg. dall'ordinazione e del divieto di assumere impegni per servizi non espressamente previsti dalla legge (nel caso di debiti fuori bilancio o di disavanzo di amministrazione risultanti dall'ultimo rendiconto deliberato per i quali non sono ancora stati adottati i provvedimenti del Consiglio Comunale di riconoscimento e copertura e di ripiano (art. 191 comma 5 del Tuel)

I controlli sulla gestione finanziaria:

Il revisore deve vigilare sulla regolarità contabile ed economica della gestione dell'ente:

- Esecuzione di spese senza copertura finanziaria o senza assunzione di impegno
- Variazioni di bilancio o di peg non sottoposte ai competenti organi
- Utilizzo di entrate a destinazione vincolata per scopi non consentiti
- Irregolare tenuta della contabilità
- Mancanza di pareri
- Limite di anticipazione di tesoreria e indebitamento
- Debiti fuori bilancio non coperti
- Predisposizione dei bilanci di previsione e dei rendiconti
- Limite assunzione del personale
- Rispetto delle norme fiscali e previdenziali
- Tenuta degli inventari
- Reati commessi durante la gestione

Analisi delle entrate e delle spese

Comune di.....

Analisi delle entrate e delle spese

Entrate

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali emerge che:

Entrate	Previsioni definitive di competenza	Accertamenti	Accertati /Previsioni definitive di competenza %
	(A)	(B)	(B/A*100)
Titolo 1	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo 2	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo 3	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo 4	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo 5	0,00	0,00	#DIV/0!

Motivare eventuali scostamenti significativi.....

L'Ente utilizza le seguenti modalità di riscossioni:

Modalità di riscossione	Volontaria	Coattiva
IMU/TASI		
TARSU/TIA/TARI/TARES		
Sanzioni per violazioni		
Fitti attivi e canoni		
Proventi acquedotto		
Proventi canoni depurazione		

IMU

Le entrate accertate nell'anno 2022 sono aumentate / diminuite di Euro rispetto a quelle dell'esercizio 2021 per i seguenti motivi:

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:.....

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha accertato/non ha accertato** l'IMU 2022 nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile 4/2 punto 3.7.5.

TARSU-TIA-TARI

Le entrate accertate nell'anno 2022 sono aumentate / diminuite di Euro rispetto a quelle dell'esercizio 2021 per i seguenti motivi:

Contributi per permessi di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Comune di.....

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni	2020	2021	2022
Accertamento	€ -	€ -	€ -
Riscossione	€ -	€ -	€ -

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la seguente:

Anno	importo	spesa corrente	% x spesa corr.
2020	€ -		#DIV/0!
2021	€ -		#DIV/0!
2022	€ -		#DIV/0!

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

(artt. 142 e 208 del d.lgs. 285/92)

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

	2020	2021	2022
accertamento	€ -	€ -	€ -
riscossione	€ -	€ -	€ -
% riscossione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA	Accertamento 2020	Accertamento 2021	Accertamento 2022
Sanzioni CdS	€ -	€ -	€ -
fondo svalutazione crediti corrispondente	€ -	€ -	€ -
entrata netta	€ -	€ -	€ -
destinazione a spesa corrente vincolata	€ -	€ -	€ -
% per spesa corrente	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
destinazione a spesa per investimenti	€ -	#RIFI	#RIFI
% per investimenti	#DIV/0!	#RIFI	#RIFI

Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis dell'art.142 del d.lgs. 285/1992, i proventi delle sanzioni derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura pari al 50% all'ente proprietario della strada in cui è stato effettuato l'accertamento.

(eventuale)

L'Organo di revisione deve verificare, nel caso in cui l'ente non sia titolare di tale entrata, che l'ente titolare (ad esempio Unione di Comuni) abbia effettuato l'accantonamento a titolo di FCDE.

Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali

Le entrate accertate nell'anno 2022 sono aumentate / diminuite di Euro rispetto a quelle dell'esercizio 2021 per i seguenti motivi:

Attività di verifica e controllo

In merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l'Organo di revisione, con riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva che *sono/non sono* stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per il recupero dell'evasione sono state le seguenti:

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE	
			Accantonamento o Competenza Esercizio 2022	FCDE Rendiconto 2022
Recupero evasione IMU	€ -	€ -	€ -	€ -
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	€ -	€ -	€ -	€ -
Recupero evasione COSA/P/TOSAP	€ -	€ -	€ -	€ -
Recupero evasione altri tributi	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ -	€ -	€ -	€ -

Nel 2022, l'Organo di revisione, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. c), del TUEL, *ha rilevato/non ha rilevato* irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'Organo di revisione ha verificato che il concessionario abbia riversato il riscosso nel conto di tesoreria dell'Ente locale con la periodicità stabilita dall'art. 7, co. 2, lett. gg-septies) del d.l. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011 e s.m.i.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2022	€ 100,00	
Residui riscossi nel 2022		
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2022	€ 100,00	100,00%
Residui della competenza		
Residui totali	€ 100,00	
FCDE al 31/12/2022		0,00%

In merito si osserva

28

Spese

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati - spesa corrente	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	variazione
101 redditi da lavoro dipendente			0,00
102 imposte e tasse a carico ente			0,00
103 acquisto beni e servizi			0,00
104 trasferimenti correnti			0,00
105 trasferimenti di tributi			0,00
106 fondi perequativi			0,00
107 interessi passivi			0,00
108 altre spese e per redditi di capitale			0,00
109 rimborsi e poste correttive delle entrate			0,00
110 altre spese correnti			0,00
TOTALE	€ -	€ -	0,00

In merito si osserva.....

Spese in c/capitale

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati - spesa c/capitale	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	variazione
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente			0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00
203 Contributi agli investimenti			0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale			0,00
205 Altre spese in conto capitale			0,00
TOTALE	€ -	€ -	0,00

In merito si osserva.....

L'Organo di revisione ha verificato che:

- nel rendiconto 2022 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) *sono state/non sono state* destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento; *(Per il titolo V limitatamente per la parte eccedente il saldo ex art. 162 co. 6)*

- per l'attivazione degli investimenti *sono/non sono state utilizzate* tutte le fonti di finanziamento di cui all'art. 199 Tuel;

(In caso di utilizzo di entrate Titoli IV, V e VI l'attestazione di copertura contiene gli estremi delle determinazioni di accertamento delle relative entrate)

(in caso di risposta negativa fornire chiarimenti)

29

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2022, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del d.l. 90/2014;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro
- l'art.1 comma 228 della Legge 208/2015, come modificato dall'art.16 comma 1 bis del d.l. 113/2016 e dall'art. 22 del d.l. 50/2017 [tale ultimo articolo ha modificato l'art. 1, co. 228, secondo periodo, della L. nr. 208/2015, prevedendo, a partire dal 2017, per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 ed i 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, l'innalzamento della percentuale del turnover da 75% al 100%];
- l'art. 1, comma 562, della Legge 296/2006 [per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità];
- l'art. 1, comma 762, della Legge 208/2015, [per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità];
- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro
- l'art.40 del d. lgs. 165/2001;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del d.lgs. 75/2017 assumendo a riferimento l'esercizio 2016.

Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le comunità montane e le unioni di comuni, il limite di spesa non si applica all'utilizzo di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purché ciò avvenga nei limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale e non si tratti di prestazioni aggiuntive al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. (deliberazione Corte conti, sezione autonomie, 20 maggio 2016, n. 23). Il limite di spesa non si applica anche per l'utilizzo contemporaneo di un dipendente da parte di più enti, all'interno dell'ordinario orario di lavoro, e per i dipendenti in posizione di comando. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può, comunque, generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del d.l. 78/2010.

I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 d.l.90/2014).

Nell'esercizio 2022, l'Ente ha proceduto ad assunzioni di personale a tempo indeterminato rispettando il valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, co. 2, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. (specificare e richiamare il parere rilasciato sul fabbisogno di personale e, se dovuta, l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale effettuata in maniera distinta)

(in caso di risposta negativa fornire chiarimenti)

L'Organo di revisione ha verificato che la spesa di personale sostenuta nell'anno 2022 rientra/ non rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557, 557 quater, 562 della Legge 296/2006.

	Media 2011/2013	rendiconto 2022
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101	€ 100,00	
Spese macroaggregato 103		
Irap macroaggregato 102		
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: da specificare		
Altre spese: da specificare		
Altre spese: da specificare		
Totale spese di personale (A)	€ 100,00	€ -
(-) Componenti escluse (B)		
(-) Maggior spesa per personale a tempo indet artt 4-5 DM 17.3.2020 (C)		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B-C	€ 100,00	€ -
(ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/ 2006)		

L'Organo di revisione **ha/non ha** certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio.

L'Organo di revisione **ha/non ha** rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo.

In caso di mancata sottoscrizione entro il 31.12.2022 l'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha vincolato nel risultato di amministrazione le corrispondenti somme.

Debiti fuori bilancio

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha provveduto/non ha provveduto** nel corso del 2022 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro..... di cui euro di parte corrente ed euro in conto capitale. e detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 Legge 289/2002, c. 5; *(in caso negativo motivare ad esempio inesistenza dei debiti, mancata copertura.....)*

Tali debiti sono così classificabili:

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati:

- 1) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro
- 2) riconosciuti debiti fuori bilancio e in corso di finanziamento per euro..... (*)
- 3) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro

In presenza di debiti fuori bilancio di cui al punto 3) l'ente deve apporre apposito vincolo sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione, se capiente.

Al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui al punto 1) si è provveduto come segue:

- con per euro

() L'Organo di controllo deve effettuare attenti controlli sui debiti fuori bilancio poiché tali voci concorrono anche alla definizione degli indicatori di deficitarietà P6 e P7.*

EFFETTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2022 CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA ED ENERGETICA

N.B. È opportuno che l'Organo di revisione, al fine di verificare la correttezza delle somme vincolate nel risultato di amministrazione 2022 da restituire, abbia a disposizione una simulazione della certificazione 2022 Covid-2019 il cui termine di invio è il 31.5.2023.

(per le verifiche della seguente sezione si rimanda alla check list allegata e alle relative tabelle)

Gestione emergenza sanitaria

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente nel 2022 **ha/non ha** accertato le risorse indicate nel modello ristori della Certificazione 2022 COVID-19.

Nel corso dell'esercizio 2022 l'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha/non ha applicato** l'avanzo vincolato per somme attribuite nel 2020 e nel 2021 non utilizzate per euro

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha/non ha** correttamente rilevato le economie, relative a maggiori spese certificate, in sede di riaccertamento 2022.

L'Organo di revisione ha verificato che nell'avanzo vincolato l'Ente **ha/non ha correttamente riportato** i ristori specifici di spesa confluiti in avanzo vincolato al 31/12/2021 e non utilizzati nel 2022 e ai ristori specifici di spesa 2022 non utilizzati che saranno oggetto dell'apposita certificazione Covid-19.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente nell'esercizio 2022 **ha/non ha** utilizzato i proventi dei permessi di costruzione e delle sanzioni del T.U. Edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica (art. 109, co. 2, ult. capoverso, d.l. n. 18/2020).

In caso di risposta affermativa, indicare in che misura percentuale.

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti.

Durante l'esercizio 2022, l'Ente **è/non è** intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 18/2020/INPR e nei limiti di quanto previsto dall'art. 14, co. 5, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP).

(In caso di risposta affermativa)

L'Organo di revisione ha verificato (se ricorre la fattispecie):

- che **sono/non sono state utilizzate** le risorse confluite nell'avanzo vincolato ex l. 30 dicembre 2020, n. 178;
- l'Ente **è stato/non è stato** in grado di valutare che l'integrazione prezzo o il contributo in conto esercizio assegnato fosse determinato da minori ricavi e/o maggiori costi dovuti all'emergenza.

Gestione emergenza energetica

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha quantificato / non ha quantificato**:

- le maggiori spese sostenute (impegnate) per l'anno 2022 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, effettuate a valere sulle risorse del Fondo ex articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e successivi rifinanziamenti, con esclusione dei ristori specifici di spesa che mantengono le proprie finalità originarie.

- le maggiori spese sostenute (impegnate) per l'anno 2022 a valere sul contributo straordinario attribuito nel 2022 per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia

Comune di.....

elettrica e gas ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022.

	<i>entrata</i>
Fondo ex articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020	
contributo straordinario attribuito nel 2022 ex articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022	
Totale	€ -
	<i>spesa</i>
maggiori spese sostenute (impegnate) per l'anno 2022 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas	
Totale	€ -

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente *ha/non ha* utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co. 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come previsto, per l'esercizio 2022, dall'art. 109, co. 2, d.l. n. 18/2020 così come modificato dal successivo intervento dell'art. 13 comma 6 del DL 4/2022 che dispone: "6. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022». Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019."

In caso di risposta positiva, indicare l'ammontare della quota libera utilizzata.

L'Organo di revisione ha verificato che *sono state/non sono state* salvaguardate, comunque, le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

In caso di risposta negativa fornire chiarimenti

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente per la copertura dei maggiori costi energetici, *ha/non ha utilizzato*:

Copertura maggiori costi energetici	
a) proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire (eccetto per le sanzioni stabilite dall'articolo 31, comma 4-bis, del Dpr 380/2001),	
b) quota libera del risultato di amministrazione (articolo 13 del DL 4/2022),	
c) risorse derivanti dalle sanzioni per le violazioni delle norme del codice della strada (limitatamente alla quota incassa a competenza e di effettiva spettanza dell'ente) (articolo 13 del DL 4/2022), proventi dei parcheggi (articolo 40-bis del DL 50/2022).	

Analisi indebitamento e gestione del debito

L'Organo di revisione attesta che l'ente *rispetta/non rispetta* i limiti previsti dall'**art. 204, comma 1, del Tuel**, così come modificato dall'**art.1, comma 735, della Leggen. 147/2013**, in base al quale l'importo complessivo dei relativi interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti *non supera/supera* il 10% per l'anno 2022 delle entrate relative ai primi 3 titoli della parte entrata del rendiconto 2020, come risulta dalla Tabella che evidenzia l'andamento dell'incidenza percentuale nell'ultimo triennio:

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha/non ha rispettato** il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

2020	2021	2022
...%	...%	...%

TOTALE DEBITO CONTRATTO		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2021	+	€ -
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2022	-	€ -
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2022	+	€ -
TOTALE DEBITO	=	€ -

Nella tabella seguente è riportato il rispetto del limite di indebitamento:

ENTRATE DA RENDICONTO anno 2020	Importi in euro	%
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 1.000,00	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	€ -	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	€ -	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO anno 2020	€ -	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	€ -	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO Anno 2022		
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2022(1)	€ -	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	€ -	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ -	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	€ -	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	€ -	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto anno 2020 (G/A)*100		#DIV/0!

L'art. 75 del Dlgs. n. 118/2011 modifica la definizione di indebitamento precisando che costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art.119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto up front), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1.1.2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.

L'art. 16, comma 11, del Dl. n. 95/2012, ha chiarito che l'Ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	€ -	€ -	€ -
Nuovi prestiti (+)	€ -		
Prestiti rimborsati (-)			
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	€ -	€ -	€ -
Nr. Abitanti al 31/12			
Debito medio per abitante	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022
Oneri finanziari	€ -	€ -	€ -
Quota capitale			
Totale fine anno	€ -	€ -	€ -

L'Ente nel 2022 *ha/non* ha effettuato operazioni di rinegoiazione dei mutui.

In caso di risposta affermativa compilare la tabella sottostante:

-riportando l'importo dei mutui estinti e rinegoziati

- indicando l'importo delle risorse derivanti dalla rinegoiazione, distinguendo la parte destinata a spesa corrente e la parte destinata a spesa in c/capitale.

34

	IMPORTI
Mutui estinti e rinegoziati	€ -
Risorse derivanti dalla rinegoiazione	€ -
<i>di cui destinate a spesa corrente</i>	€ -
<i>di cui destinate a spesa in conto capitale</i>	€ -

In merito si osserva (indicare gli effetti sulla gestione dell'eventuale rinegoiazione dei mutui, estinzione anticipata e contratti di swap ed utilizzo strumenti di finanza innovativa)

Strumenti di finanza derivata

L'Ente ha in corso i seguenti contratti relativi a strumenti finanziari derivati:

.....

.....

*L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha/non ha** predisposto e allegato al rendiconto la nota informativa prevista dall'art. 62, comma 8, d.l. n.112/2008 che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.*

In caso di risposta negativa fornire chiarimenti

*L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha/non ha** costituito nell'avanzo di amministrazione un apposito fondo rischi.*

In caso di risposta negativa fornire chiarimenti

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Per le verifiche della presente sezione si rimanda alla compilazione della check list allegata alla relazione

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

Oppure

L'Organo di revisione ha verificato che non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

(In tal caso fornire chiarimenti)

*L'Organo di revisione ha verificato che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma,6, lett. j), d.lgs. n.118/2001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati **recano/non recano** l'asseverazione, oltre che del presente Organo di revisione, anche dell'organo di controllo dei relativi enti e società controllati e partecipati.*

(In caso di risposta negativa fornire chiarimenti)

(eventuale) Esternalizzazione dei servizi

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2022, ha proceduto a esternalizzare alcuni servizi pubblici locali o, comunque, ha sostenuto alcune spese a favore dei propri enti e società partecipati/controllati, direttamente o indirettamente.

Oppure

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2022, non ha proceduto a esternalizzare alcun servizio pubblico locale o, comunque, non ha sostenuto alcuna spesa a favore dei propri enti e società partecipati/controllati, direttamente o indirettamente.

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie

*L'Ente, nel corso dell'esercizio 2022, **ha proceduto/non ha proceduto** alla costituzione di una nuova/nuove società o all'acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie tenendo conto della procedura del novellato art.5 del TUSP.*

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Ente ha provveduto in data..... (entro il 31 dicembre 2022) all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Oppure

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente non detiene alcuna partecipazione societaria e che ha proceduto alla comunicazione di cui all'art. 20, comma 1, in data

In caso di mancata comunicazione, fornire chiarimenti.

Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati

L'Organo di revisione ha verificato che nel corso del 2022 **sono stati addebitati/non sono stati addebitati** all'Ente interessi di mora per ritardato pagamento di fatture emesse dalle proprie partecipate.

In caso di risposta affermativa, indicare l'importo cumulato e il numero di società

Società/Ente	Importo interessi	
...	0	
....	0	
.....	0	
Totale	0	

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti.

CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

Per le verifiche della presente sezione si rimanda alla compilazione della check list allegata alla relazione

38

SEZIONE ENTI CON POPOLAZIONE < A 5.000 ABITANTI CHE REDIGONO LA SITUAZIONE PATRIMONIALE SEMPLIFICATA

Per quanto riguarda i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà di approvare la situazione patrimoniale semplificata si rinvia alle disposizioni del DM 12.10.2021 e ai file xls scaricabili dal sito Arconet https://www.rqs.mef.gov.it/VERSIONE-1/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html).

Si ricorda che è a tal fine l'Ente deve trasmettere alla BDAP la delibera di Giunta, con la quale ha esercitato la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, al fine di elaborare la situazione patrimoniale semplificata, **ha/non ha** aggiornato gli inventari al 31 dicembre 2022.

⊕ Gli inventari sono con riferimento al 31/12/2022 come da tabella:

Inventario di settore	Ultima data di aggiornamento
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali di cui:	
- inventario dei beni immobili	
- inventario dei beni mobili	
Immobilizzazioni finanziarie	
Rimanenze	

(In caso negativo fornire le spiegazioni....)

AGGIORNAMENTO INVENTARIO (art. 230 Tuel)

E' uno degli adempimenti preliminari.

1. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 (*competenza economica*) e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
3. Gli enti locali includono nello stato patrimoniale i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.
6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.
7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari.

8. Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore.

9. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.

9-bis. Nell'apposita sezione dedicata ai bilanci del sito internet degli enti locali è pubblicato il rendiconto della gestione, il conto del bilancio articolato per capitoli, e il rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC)

Per le verifiche della presente sezione e gli specifici controlli si rimanda alla compilazione della check list allegata alla relazione

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha/non ha*** correttamente contabilizzato le risorse PNRR-PNC in base alle indicazioni di cui alla FAQ n.48 di Arconet nonché ***ha/non ha*** correttamente perimetrato i capitoli di entrata e di spesa secondo le indicazioni del D.M. MEF 11 ottobre 2021.

(In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti)

In particolare, nel rendiconto 2022 risulta quanto segue:
(si rimanda alla compilazione della check list allegata)

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha/non ha assunto*** la delibera di ricognizione dei fondi PNRR "non nativi".

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***si è avvalso/non si è avvalso*** delle deroghe assunzionali a tempo determinato per il PNRR.

L'Organo di revisione, nel caso in cui l'Ente abbia finanziato a valere sui fondi del PNRR quote di spesa di personale a tempo determinato, ha verificato che questo sia avvenuto nel rispetto della circolare n.4/2022 RGS.

(in caso di risposta negativa fornire chiarimenti)

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto dall'art. 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 e dal punto 13.1 del principio contabile all.4/1 e che la relazione è composta da

- a) il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi,*
- b) il quadro generale riassuntivo,*
- c) la verifica degli equilibri,*
- d) il conto economico,*
- e) lo stato patrimoniale.*

(in caso di difformità segnalare)

*Nella relazione **sono/non sono** illustrati, i criteri di valutazione utilizzati, la gestione dell'ente nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.*

IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE (eventuale)

*In questa parte della relazione l'Organo di revisione riporta, in base a quanto esposto in analisi nei punti precedenti, e sulla base delle verifiche di regolarità amministrativa e contabile effettuate durante l'esercizio **ad esempio**:*

- a) gravi irregolarità contabili e finanziarie e inadempienze già segnalate al Consiglio e non sanate (indicare gli estremi delle eventuali segnalazioni);*
- b) considerazioni, proposte e rilievi tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione.*

L'Organo di revisione deve fornire all'organo politico dell'ente il supporto fondamentale alla sua funzione di indirizzo e controllo per le sue scelte di politica economica e finanziaria.

RELAZIONE AL RENDICONTO (ART- 239 COMMA 1 LETTERA D)

Comune di.....

Comune di _____

Organo di revisione

Verbale n. ____ del _____

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2022

L'Organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2022, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2022 operando ai sensi e nel rispetto:

- del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

approva o presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2022 del Comune di
che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

_____, li _____

L'Organo di revisione

RELAZIONE AL RENDICONTO (ART- 239 COMMA 1 LETTERA D)

Elemento essenziale

Attestazione della corrispondenza del rendiconto (conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio) alle risultanze della gestione
L'attestazione ha **valore di certificazione** della conformità dei dati del rendiconto con i documenti contabili, gli inventari e i conti del tesoriere e degli altri agenti contabili

Struttura della relazione

Elencazione documenti che costituiscono il rendiconto e che sono stati oggetto di esame.

Dichiarazione che il collegio ha svolto i suoi compiti con professionalità ed in situazione di assoluta indipendenza.

Elenco delle situazioni significative riscontrate e documentate, indicando per ciascuna di esse, se la situazione dà luogo ad una riserva o ad una eccezione.

RELAZIONE AL RENDICONTO (ART- 239 COMMA 1 LETTERA D)

Tempi e procedure

La Giunta Comunale deve approvare lo schema di rendiconto e trasmetterlo unitamente alla proposta di delibera consiliare al collegio entro un termine tale da lasciare ***almeno 20 gg. per l'esame e la formulazione della relazione***, per successivamente depositare rendiconto, allegati e relazione a disposizione dei consiglieri almeno 20 gg. prima dell'inizio della sessione consiliare.

In sede di deliberazione **il c.c. deve tenere motivatamente conto** della relazione dell'organo di revisione (art. 227 co. 2 TUEL).

RELAZIONE AL RENDICONTO (ART- 239 COMMA 1 LETTERA D)

Parere conclusivo

L'organo di revisione alla fine della relazione deve fare il punto della situazione esprimendo il suo giudizio per l'approvazione del rendiconto 2022 che potrà essere, a seconda dei casi:

- **positivo** per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2022, proponendo di accantonare una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile per le finalità indicate nella relazione;
- **positivo con riserva**, con l'intesa che per le riserve espresse si provveda, entro un determinato termine, a rettificare il rendiconto e a completare o integrare la documentazione elencata nella relazione;

- **positivo con eccezioni** che, tuttavia, non sono tali da alterare in modo significativo le risultanze del rendiconto, nell'intesa che per le eccezioni espresse si provveda, entro un determinato termine, a rettificare il rendiconto e a completare o integrare la documentazione indicata nella relazione;
- **positivo nell'intesa che per le riserve e le eccezioni espresse si provveda**, entro un determinato termine, a rettificare il rendiconto e a completare o integrare la documentazione indicata nella relazione;
- **negativo** sulla base dei rilievi evidenziati, invitando l'organo consiliare ad adottare i provvedimenti di competenza.

CONTROLLI SUCCESSIVI

Dopo l'approvazione, il rendiconto deve essere caricato sulla piattaforma BDAP (banca dati amministrazione pubblica) per poter disporre dei dati per la compilazione di eventuali ristori per crisi energetica o certificazioni COVID.

Alla BDAP deve iscriversi anche il revisore.



ATTENZIONE

ED INOLTRE:

INVIO PROSPETTO SPESE
RAPPRESENTANZA

PUBBLICAZIONE DEL
RENDICONTO SUL SITO
INTERNET DELL'ENTE

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI
DI INVIO DEI CONTI DEL
TESORIERE E DEGLI
AGENTI CONTABILI

INVIO
QUESTIONARIO
ALLA CORTE DEI
CONTI

QUESTIONARIO CORTE CONTI AL RENDICONTO 2022

Nell'adunanza della Sezione Autonomie della Corte dei Conti in 4.5.2023 sono state approvate le linee guida e il **questionario al Rendiconto 2022** con deliberazione n. 8/2023. Viene tenuto conto del nuovo quadro di finanza pubblica legato al PNRR e dal post pandemia.

I revisori devono verificare gli effetti connessi all'emergenza sanitaria al fine di evidenziare le conseguenze negative al trascinarsi di componenti finanziarie positive «non ordinarie» presenti nei risultati di amministrazione e dell'effetto di «mascheramento» di potenziali criticità strutturali di bilancio.

VERIFICHE:

- Rispetto dell'obbligo di invio della certificazione entro il 31.05.2023 e la concordanza dei dati oggetto di quest'ultima con quelli esposti nel rendiconto;
- Misure derogatorie per il PNRR per le assunzioni a tempo determinato utilizzabili anche dagli enti strutturalmente deficitari, in pre-dissesto o dissesto;
- Per la gestione in conto capitale le deroghe PNRR consentono fino al 2026 di iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea anche in esercizio o gestione provvisoria e quindi di accertare le entrate da risorse PNRR/PNC sulla base della delibera di riparto senza attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, di ottenere anticipazioni di cassa dal Mef in qualità di soggetto attuatore, di utilizzare le quote vincolate confluite in avanzo di amministrazione anche per gli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dalla normativa ordinaria;

- Regolarità del calcolo, a rendiconto, dell'accantonamento al FCDE e monitoraggio dei flussi di cassa;
- Tempestività dei pagamenti e corretta determinazione, nel risultato di amministrazione al 31.12.2022, del fondo di garanzia dei debiti commerciali in presenza delle condizioni che ne richiedono l'accantonamento;
- Per gli enti in dissesto, l'analisi dell'evoluzione del risultato di amministrazione e il correlato utilizzo delle risorse, composizione dello stesso e modalità di copertura;
- Ricognizione delle partecipazioni e degli adempimenti e oneri come descritto nella sezione IV con un focus esteso ad aziende speciali o istituzioni;
- Correttezza e tempestività invio flussi informativi alla Bdap.

Per la compilazione del questionario si dovrà accedere attraverso l'area servizi alla piattaforma dedicata «questionari finanza territoriale» **tramite Spid** sul sito della Corte dei Conti (<https://servizionline.corteconti.it>)

Per la versione on line occorre ancora attendere il comunicato della Sezione Autonomie.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE